

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 88/05/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fatto - Il ricorso depositato presso questa Commissione in data 9/03/2010 è avverso il provvedimento di diniego notificato in data 4/08/2009 della istanza di annullamento in autotutela in data 30.12.2009 relativamente all'avviso di accertamento n. 20071T005312000 per imposta di Registro, ipotecaria e catastale nonché sanzioni ed interessi dovuti per legge, a seguito di atto di compravendita (mq. 2510 di terreno sito in Vergiate fraz. Cimbro), rogato dal Notaio Brezzi in data 11.9.2007 e registrato il 14.9.2007, serie IT, al n. 7879.

L'Ufficio, nel costituirsi in giudizio in data 3/05/2010, eccepisce la tardività dell'istanza, avvenuta oltre il termine di decadenza, e chiede l'inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Diritto - La Commissione osserva che il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto dell'istanza di autotutela, volto ad ottenere l'annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo a causa della mancata proposizione del ricorso oltre il termine dei 60 giorni dal provvedimento di accertamento (notificato il 4.08.2009 e divenuto definitivo il 15.11.2009), è causa di inammissibilità ex art. 19 D.Lgs. 546/92.

Questa Commissione, infatti, ritiene che l'atto, secondo il quale l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientri nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità la cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (v. per tutte SU n. 3698 del 2009).

Il rigetto del ricorso per tali motivi rende superfluo l'esame delle subordinate questioni di diritto e di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte a rifondere all'ufficio le spese di lite che liquida in € 500,00 ALTA accessori di legge.